

# Assicurazione sulla vita a premio unico con capitale rivalutabile

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi  
(DIP aggiuntivo IBIP)

Italiana Assicurazioni S.p.A.



## ITALIANA DOPPIA FIDUCIA

### Contratto con partecipazione agli utili (Ramo Assicurativo I)

Data di realizzazione: 31 gennaio 2026 (Il DIP Aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile)

#### Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle garanzie finanziarie, alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi e alla loro incidenza sulla performance del prodotto, nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

#### Società

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. o, brevemente, **Italiana Assicurazioni S.p.A.**, appartenente al Gruppo Reale Mutua, Via Marco Ulpio Traiano n. 18 - 20149 Milano, Tel. 02 397161 - Fax 02 3271270 - [www.italiana.it](http://www.italiana.it), [italiana@pec.italiana.it](mailto:italiana@pec.italiana.it); Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa a norma dell'articolo 65 del R.d.l. n. 966 del 29/04/1923. Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

I seguenti dati sono riferiti al bilancio approvato relativo all'esercizio 2024:

- il patrimonio netto della Società è pari a 697.161.856,49 euro ed il risultato d'esercizio è risultato pari a 71.537.409,49 euro.
- L'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è pari al 328,6% come riportato all'interno della "Relazione Unica sulla solvibilità e condizione finanziaria (SFCR)" disponibile sul sito internet dell'impresa al seguente Link: [www.italiana.it](http://www.italiana.it).

Al contratto si applica la legge italiana.

#### Prodotto

**ITALIANA DOPPIA FIDUCIA** è un prodotto di investimento assicurativo sulla vita a premio unico con capitale rivalutabile, le cui prestazioni sono collegate ai rendimenti delle gestioni separate "Serie Speciale ex Istituto" e "Prefin Life". **La prestazione in caso di vita** corrisponde, nel caso di sopravvivenza dell'assicurato e dopo almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, ad un importo pari al valore di disinvestimento (valore di riscatto) del capitale assicurato quale risulta alla data di richiesta da parte del Contraente. **In caso di decesso** dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, Italiana Assicurazioni S.p.A. liquiderà ai Beneficiari il capitale rivalutato presente nelle gestioni separate "Serie Speciale ex Istituto" e "Prefin Life" fino alla data del decesso.

**Per ognuna delle due componenti di ogni premio versato (60% di Gestione Separata "Serie Speciale ex Istituto" e 40% di Gestione Separata "Prefin Life") e del relativo capitale iniziale è prevista la seguente garanzia finanziaria:** in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale e in caso di riscatto, il contratto garantisce almeno il capitale iniziale relativo al premio unico e agli eventuali versamenti aggiuntivi, riproporzionato in presenza di eventuali riscatti parziali. Nel caso di riscatto nei primi 4 anni, al capitale assicurato si applicheranno i costi di riscatto previsti dal contratto. Il prodotto **ITALIANA DOPPIA FIDUCIA** è un prodotto che promuove caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi dell'art. 8 del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019. Nella gestione degli investimenti si applica un approccio finalizzato a integrare le considerazioni di carattere finanziario con un'attenta valutazione degli investimenti nelle loro implicazioni di carattere sociale e ambientale. Il prodotto **ITALIANA DOPPIA FIDUCIA**, attraverso i suoi investimenti, promuove tra le altre caratteristiche ambientali e/o sociali e investe in imprese che rispettino prassi di buona governance ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 (cd. SFDR). Maggiori informazioni in merito all'integrazione dei fattori di sostenibilità nella gestione finanziaria sono contenute nella "Informativa precontrattuale per i prodotti finanziari di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 2 bis, del regolamento (UE) 2019/2088 e all'articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852". Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel KID.



#### Quali sono le prestazioni assicurative e le opzioni non riportate nel KID?

Su esplicita richiesta del Contraente, il contratto può essere riscattato purché sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto stesso. Il riscatto può essere:

- ✓ totale, con conseguente estinzione del contratto, a liquidazione avvenuta, dalla data di richiesta del riscatto;

- ✓ parziale, limitato ad una parte del capitale disponibile. In questo caso il capitale residuo continuerà ad essere annualmente rivalutato. Il riscatto parziale non limita il diritto del Contraente ad effettuare successivi versamenti aggiuntivi.

Nel caso in cui la data di richiesta non coincida con la ricorrenza anniversaria del contratto, il valore liquidabile sarà determinato adeguando "pro-rata temporis" il capitale assicurato nei due fondi a gestione separata all'ultima ricorrenza anniversaria fino alla data di richiesta del riscatto. È possibile effettuare riscatti parziali per importi non inferiori a 500,00 euro. Non sono ammessi riscatti parziali che lascino il contratto in vigore con un valore di riscatto inferiore a 1.000,00 euro. Nel caso di riscatto parziale l'importo da liquidare al Contraente verrà disinvestito rispettando le percentuali di allocazione tra i due fondi esistenti sul contratto al momento dell'esecuzione dell'operazione.

Per l'informativa puntuale sulla documentazione richiesta per il riscatto e i costi connessi si rimanda agli articoli 8 a pag. 15 e all'articolo 9 a pag. 16 delle Condizioni di assicurazione.

Opzione di "**Conversione in rendita**": il Contraente può richiedere la conversione del valore di riscatto - totale o parziale, senza applicazione delle penali di uscita - disponibile sul contratto, purché di importo almeno pari a 50.000,00 euro, in una rendita vitalizia pagabile in rate annuali posticipate che potrà assumere una delle forme previste.

Opzione di "**Decumulo**": Il Contraente può richiedere, l'opzione di decumulo programmato di durata fissa 5 anni purché l'importo del premio versato sia almeno pari a 20.000,00 euro. La scelta non può essere più modificata successivamente.

Per l'informativa puntuale sulle opzioni contrattuali si rimanda all'articolo 3 a pag. 11 delle Condizioni di assicurazione. Il Regolamento delle gestioni separate è reperibile sul sito internet di Italiana Assicurazioni S.p.A. all'indirizzo [www.italiana.it](http://www.italiana.it) e nelle Condizioni di Assicurazione.



### Che cosa NON è assicurato?

#### Rischi esclusi

Il contratto non può essere stipulato da Contraenti domiciliati al di fuori dello Spazio Economico Europeo e per Assicurati e Contraenti (se persone diverse dagli Assicurati) con età inferiore a 18 anni e superiore a 89 anni alla data di decorrenza del contratto.



### Ci sono limiti di copertura?

Non sono previste cause di esclusione delle prestazioni.



### Quanto e come devo pagare?

#### Premio

Il pagamento dei premi, che deve avvenire con mezzi diversi dal denaro contante, deve essere effettuato tramite addebito in conto corrente intestato al Contraente presso l'istituto bancario Banco di Desio e della Brianza oppure tramite bonifico sul conto corrente Codice IBAN IT27Z0344001607000000281200, intestato a ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. presso Banco di Desio e della Brianza.

**Attenzione: non è possibile effettuare pagamenti con mezzi diversi da quelli sopra indicati.**

Il contratto prevede il versamento di un premio unico iniziale secondo l'asset allocation: 60% nella Gestione Separata "Serie Speciale ex Istituto" e 40% nella Gestione Separata "Prefin Life".

Il premio unico iniziale deve essere di importo minimo di 5.000,00 euro e importo massimo di 1 milione di euro.

Il Contraente ha la facoltà di effettuare, in ogni momento successivo alla data di decorrenza del contratto, versamenti aggiuntivi di importo minimo pari a 2.500,00 euro e massimo di 400.000,00 euro annui. Il premio aggiuntivo sarà ripartito tra le due gestioni separate come il premio iniziale. Al fine di tutelare il rendimento delle gestioni separate e il valore della posizione per tutti i Clienti, la Compagnia si riserva la facoltà di sospendere tale opzione contrattuale qualora l'evolvere degli scenari tecnico-finanziari lo rendesse necessario.



### A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto si rivolge a Contraenti persone fisiche e giuridiche che intendano investire un capitale con un orizzonte temporale pari almeno a quello raccomandato (5 anni), attribuendo importanza alla crescita e alla protezione del capitale. Il prodotto è anche indicato per destinare un capitale ai beneficiari e per la liquidazione periodica di parte del capitale. È richiesto un livello di conoscenza basso da parte del Cliente, il quale presenta una tolleranza al rischio bassa o molto bassa e non è disposto a sopportare perdite. È adatto, inoltre, anche a Contraenti che esprimano preferenze verso i temi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG). Il prodotto è particolarmente adatto a Contraenti e Assicurati maggiorenni che, alla sottoscrizione del contratto, abbiano un'età massima di 89 anni.



### Quali sono i costi?

In aggiunta rispetto alle informazioni del KID, i seguenti costi sono a carico del Contraente:

- **caricamento versamenti aggiuntivi:** 20,00 euro
- **costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili:** 1,05% per entrambe le gestioni separate. **Esempio:** dato un premio versato di 20.000,00 euro e costi applicati sul premio pari a 50,00 euro (caricamento per spese di emissione) e 1,00% (caricamento % sul premio netto), il capitale investito è pari a 19.750,50 euro. Ipotizzando un rendimento lordo dello 0,75% per entrambe le gestioni separate e vista la commissione di rivalutazione annua applicata pari all'1,05%, il capitale assicurato alla prima ricorrenza annuale sarà pari a 19.691,25 euro, in quanto il rendimento netto è pari a -0,30%;
- **costi per l'erogazione della rendita:** 1,25%;
- **costi di intermediazione:** la quota parte percepita dagli intermediari, calcolata su un premio di 10.000€, è pari a 43,73%.

#### COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>IVASS o CONSOB</b>	Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21-00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> secondo le modalità indicate su <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> o alla Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3-00198 Roma, secondo le modalità indicate su <a href="http://www.consob.it">www.consob.it</a> .
-----------------------	--

#### PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

<b>Arbitro Assicurativo</b>	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso ( <a href="http://www.arbitroassicurativo.org">www.arbitroassicurativo.org</a> ) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98). È obbligatoria per l'eventuale ricorso all'Autorità Giudiziaria.
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<b>Commissione di Garanzia dell'Assicurato</b> con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una e-mail all'indirizzo <a href="mailto:commissione.garanziaassicurato@italiana.it">commissione.garanziaassicurato@italiana.it</a> oppure una lettera alla sede della Commissione. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento reperibile sul sito <a href="http://www.italiana.it">www.italiana.it</a> . In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> .

#### REGIME FISCALE

<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	<p><b>Trattamento fiscale dei premi</b> I premi versati non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni e non sono detraibili ai fini Irpef.</p> <p><b>Tassazione delle prestazioni assicurate</b> Le somme corrisposte dalla Compagnia in dipendenza della presente assicurazione sulla vita:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (in caso di riscatto o decesso dell'Assicurato) sono soggette ad imposta sostitutiva sulla differenza fra la somma liquidata e l'ammontare dei premi lordi versati (art. 26-ter, D.p.r. 600/1973);</li> <li>- nel caso in cui si eserciti l'opzione di conversione da capitale in rendita, il capitale sarà preventivamente assoggettato ad imposizione fiscale come al punto precedente, mentre la rendita vitalizia risultante verrà tassata anno per anno sulla differenza tra ciascuna rata di rendita annua erogata e la rendita iniziale calcolata senza tener conto di alcun rendimento finanziario.</li> </ul> <p>Le somme percepite nell'esercizio di attività commerciale concorrono alla formazione del reddito d'impresa e non sono soggette ad imposta sostitutiva.</p> <p><b>Imposta di bollo:</b> il contratto non è soggetto all'imposta di bollo. Per l'informativa puntuale sul regime fiscale applicabile al presente contratto e sulle normative FATCA e CRS si rimanda all'articolo 11 a pagina 24 delle Condizioni di assicurazione.</p>
---	---

## Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

<b>Diritto all'oblio oncologico</b>	<p>Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia.</p> <p>Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.</p> <p>Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link <a href="https://www.italiana.it/scopri-italiana/magazine/normativa-obliooncologico">https://www.italiana.it/scopri-italiana/magazine/normativa-obliooncologico</a>.</p>
<b>Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico</b>	<p>Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.</p>
<b>Effetti dell'oblio oncologico per le imprese</b>	<p>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente.</p> <p>Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</p>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**

**Il Contraente, dalla propria area internet riservata, può effettuare la richiesta di riscatto parziale o totale e la richiesta di versamento aggiuntivo ove previsto. Inoltre, tramite la funzionalità "Altre richieste" potrà richiedere ulteriori informazioni o documentazione integrativa sul proprio contratto.**